

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FAMILIARE "LE QUERCE DI MAMRE"

ART. 1

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata LE QUERCE DI MAMRE, di seguito denominata anche solo "associazione", con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via Marconi, n. 74 (eventuali trasferimenti di sede nell'ambito del medesimo comune non costituiranno mutamento statutario, salvo apposita delibera dell'Assemblea e successive comunicazioni di legge).

L'Associazione è una libera associazione familiare di promozione sociale, a carattere solidaristico e con durata illimitata nel tempo, costituita ai sensi del presente Statuto, del Codice Civile e delle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, N. 117 (d'ora in poi anche "Codice del terzo settore") e successive modificazioni/integrazioni. Una volta conseguita l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore/Sezione associazioni di promozione sociale e per tutto il tempo che ne rimarrà iscritta, l'Associazione assumerà la denominazione ASSOCIAZIONE FAMILIARE "LE QUERCE DI MAMRE" – APS.

L'Associazione opera sul territorio in stretta collaborazione con il Circolo M.C.L. "G. Lercaro" di Casalecchio di Reno e con il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) di Bologna ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento senza scopo di lucro di attività volte a sostenere l'interesse generale della collettività alla promozione umana e sociale dei cittadini, inclusi i propri associati e i loro familiari, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

ART. 2

Identità

L'Associazione raggruppa coloro che considerano la famiglia una comunità di vita, costituita a norma dell'art. 29 della Costituzione o comunque formata da persone legate da vincoli di parentela, di affinità o di adozione, nella quale si realizza in modo prioritario la formazione e la promozione umana e sociale delle persone.

L'Associazione considera pertanto la famiglia come soggetto cui vanno riconosciuti specifici diritti di cittadinanza.

L'Associazione intende promuovere nella vita, nella cultura, negli ordinamenti e nella legislazione l'idea della famiglia come comunità di vita a rilevanza sociale secondo l'ispirazione cristiana.

ART. 3
Finalità e attività

L'attività dell'Associazione sarà finalizzata in particolare a:

- a) sostenere, tramite adeguate iniziative, le famiglie ed i loro membri nella loro vita quotidiana, in particolare nei loro compiti educativi e di cura dei membri;
- b) fornire servizi consulenziali a sostegno delle relazioni di coppia ed educative.
- c) studiare i problemi sociali dal punto di vista delle famiglie, ricercandone adeguate soluzioni;
- d) perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita del Paese e della comunità locale e di ogni altro organismo;
- e) tutelare e promuovere i diritti delle famiglie;
- f) effettuare l'assistenza sociale delle famiglie e promuoverne quella previdenziale;
- g) collaborare con gli Enti Pubblici e privati ad iniziative e servizi di sostegno e promozione delle famiglie e dei loro membri;
- h) promuovere, organizzare e gestire ogni iniziativa di carattere culturale, formativo, ricreativo, assistenziale, umanitario, ecologico, economico, cooperativistico, di volontariato civile e/o sociale, etc. che risponda alle aspirazioni e alle esigenze delle famiglie e dei loro membri;
- i) collaborare con istituti scolastici di ogni ordine e grado, per promuovere iniziative e servizi a sostegno del "ben-essere" a scuola e atti a prevenire e superare momenti di disagio.

Tra le attività di interesse generale, perseguite dall'Associazione in via prevalente, vi potranno essere anche le seguenti previste dal D.Lgs. 117/17:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali o con finalità educativa, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- attività di carattere residenziale temporaneo dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, nonché erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

ART. 4

Attività diverse

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime (dandone conto nei documenti di rendicontazione o di bilancio), e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso; così come potrà esercitare anche attività pubbliche di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, così come previsto dall'art.7 del Codice del terzo settore e suoi successivi decreti attuativi.

ART. 5

Modalità di gestione delle attività

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà pertanto promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente convegni e incontri culturali, attività musicali e sportive dilettantistiche, campi sportivi e palestre, cineforum e proiezioni audiovisive, spettacoli e rappresentazioni teatrali, corsi formativi, pubblicazioni periodiche e non, biblioteche e videoteche, mostre, viaggi e soggiorni di interesse socioculturale, feste popolari, gare e giochi leciti.

Per il perseguimento dei sopra richiamati fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e solo in caso di specifiche necessità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione potrà stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati, istituti scolastici, e aderire ad associazioni di secondo livello.

ART. 6

I soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e, nella misura consentita dalla legge, altre Aps, altri Enti del Terzo Settore (ETS) o altri enti senza scopo di lucro che accettino i principi, gli scopi e le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento, purché il numero degli altri ETS e degli altri enti senza scopo di lucro non superi il 50% delle Aps già associate.

Quanti per la prima volta intendono diventare soci dell'Associazione devono presentare domanda al Consiglio di Presidenza. La domanda di ammissione a socio di soggetto minorenne dovrà essere presentata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Si diventa soci dell'Associazione all'atto dell'accettazione da parte del Consiglio di Presidenza del pagamento della quota di adesione, cui consegue il rilascio della tessera e l'iscrizione nel libro soci.

Il socio ha il diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita dell'Associazione, rimanendo escluse forme temporanee di adesione. Con l'adesione il socio acconsente al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per le attività e finalità dell'Associazione e degli organismi ad essa collegati. L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della quota associativa e al pagamento degli eventuali corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito delle attività statutarie o di quelle ad esse connesse. La quota associativa potrà essere differenziata per categorie di soci (per esempio: minorenni,

familiari, portatori di handicap, ecc.), senza che ciò comporti diversità di diritti e doveri.

L'importo e la periodicità della quota associativa sono stabiliti dal Consiglio di Presidenza. La quota associativa è non rivalutabile, non rimborsabile, intrasmissibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Il voto è singolo per ciascuno degli aventi diritto, così come previsto dall'art. 2532, secondo Comma, del Codice Civile. Possono accedere alle cariche sociali solo soci che abbiano la maggiore età e siano soci da almeno dieci mesi.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.

I libri sociali sono consultabili dal socio, presso la sede dell'Associazione, su sua richiesta scritta al Consiglio di Presidenza, il quale li metterà a disposizione entro trenta giorni.

ART. 7 Organi associativi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- gli eventuali organi di cui al successivo art. 12.

ART. 8 L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è sovrana.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Presidenza o un terzo dei soci con diritto di voto. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Ogni socio con diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, tramite delega scritta, da altro socio con il medesimo diritto. Ogni socio può ricevere non più di tre deleghe e nel computo dei vari quorum si tiene conto sia degli intervenuti sia degli eventuali rappresentati per delega, da considerarsi tutti

come presenti. I soci minorenni sono rappresentati in Assemblea dall'esercente la responsabilità genitoriale che ne ha sottoscritto la richiesta di ammissione a socio.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per esaminare la relazione del Consiglio di Presidenza sull'attività svolta, delineare l'impostazione generale dell'azione dell'Associazione, approvare entro i primi centoventi giorni di ogni anno o comunque entro i termini stabiliti dalla legge il bilancio di esercizio (per competenza) il rendiconto per cassa relativo all'anno solare precedente (il documento sarà disponibile presso la sede sociale, per la consultazione da parte dei soci, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea), insieme ai relativi altri documenti eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge. L'Assemblea ordinaria viene inoltre convocata per la nomina o la revoca dei componenti degli organi sociali di sua competenza, per deliberare eventuali trasferimenti della sede sociale, per l'eventuale adozione o modifica del Regolamento dell'Associazione, per deliberare e promuovere azioni ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, per deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per deliberare eventuali modifiche statutarie, per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione (nominando uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci) e la devoluzione del suo eventuale patrimonio residuo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando è presente (personalmente o per delega) la maggioranza dei soci con diritto di voto, mentre in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti (personalmente o per delega) i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione occorrono la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori occorre sempre il voto favorevole (personalmente o per delega) di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

L'avviso di convocazione delle Assemblee, comprendente la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno, deve essere affisso nella bacheca

dell'Associazione (presso la sua sede sociale) o pubblicato sul sito internet e/o inviato ai soci (anche con modalità telematica), sempre con un minimo di cinque giorni di anticipo sulla data di convocazione.

L'Assemblea, in caso di necessità, può svolgere le proprie riunioni per videoconferenza o in modalità mista (presenza e videoconferenza), a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione in sola videoconferenza si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ART. 9

Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è composto, salva diversa decisione dell'Assemblea, di cinque membri, se l'Associazione ha meno di cento iscritti, di sette membri se ha da cento a duecento iscritti e di nove membri se ha più di duecento iscritti.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti: il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario e il tesoriere. Esso risponde del suo operato all'Assemblea.

Il Consiglio di Presidenza, il quale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove l'attività dell'Associazione, predispone la bozza del bilancio di esercizio o del rendiconto di cassa annuale (insieme ai relativi altri documenti eventualmente richiesti dalle disposizioni di legge) e l'eventuale bozza di Regolamento dell'Associazione, fissa la/le quota/e associativa/e relativa/e alla tessera di adesione e riscuote il relativo importo, tiene aggiornati i libri sociali di sua competenza, decide l'ammontare dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi, stipula tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, individua le eventuali attività diverse di cui al precedente art. 4, stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione e delibera nei casi previsti dal presente Statuto.

L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere presente più anziano di età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno. Può nominare delegati per singole attività, anche al di fuori dei suoi membri, e in quest'ultimo caso i delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio a titolo consultivo.

In caso di necessità, il Consiglio di Presidenza può svolgere le proprie riunioni per videoconferenza e in modalità mista (presenza e videoconferenza), a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione in sola videoconferenza si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può decidere all'unanimità dell'adesione ad associazioni di secondo livello, in caso contrario la decisione spetta all'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

È previsto lo scioglimento del Consiglio di Presidenza dell'Associazione, con conseguente nomina di commissari straordinari, in caso di gravi violazioni dello Statuto.

Competente a decretare lo scioglimento del Consiglio di Presidenza è l'Assemblea degli associati col voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

Nel caso venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, questi potrà essere sostituito dal primo dei non eletti risultante dalle votazioni assembleari di rinnovo delle cariche o in caso di mancanza di non eletti il consiglio provvederà alla indizione di elezione del membro mancante da parte dell'assemblea.

Il Consiglio di Presidenza decade qualora la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi. In questo caso deve esser convocata l'Assemblea per il rinnovo anticipato sia del Consiglio sia degli altri organi associativi.

r_embro.giunta - Prot. 15/12/2022-1233571.E

ART. 10
Il Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, tali funzioni sono affidate al Vicepresidente.

ART. 11
Le risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono rappresentate dalle quote associative, dai finanziamenti e contributi di Istituzioni e di Enti pubblici e privati, da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie istituzionali o ad esse connesse, da iniziative di raccolta pubblica di fondi a sostegno delle attività istituzionali, da liberalità e donazioni e da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dal Consiglio di Presidenza.

L'Associazione è finanziariamente e patrimonialmente autonoma.

ART. 12
Il Revisore Unico

Il Revisore Unico dei conti è organo opzionale che viene nominato qualora l'assemblea lo ritenga opportuno o qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 30 del D.Lgs 117/2017.

Il Revisore Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico resta in carica per la durata del Consiglio di Presidenza ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 30 del D.Lgs 117/2017, il Revisore Unico ha le funzioni dell'Organo di Controllo, viene individuato tra

professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Presidenza; vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

ART. 14

Ammissione e decadenza dal ruolo di socio

Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di rifiutare la richiesta di adesione all'Associazione. In questo caso l'interessato potrà richiedere per iscritto avente data certa che il Consiglio di Presidenza gli comunichi il motivo del rifiuto e il Consiglio avrà sessanta giorni di tempo per rispondere a mezzo lettera con data certa. Entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, l'interessato potrà eventualmente fare ricorso scritto all'Assemblea. La decisione dell'Assemblea è inappellabile ed è comunicata per iscritto all'interessato entro sessanta giorni.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso volontario, decadenza, espulsione o a causa di morte, e in ogni caso non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Presidenza. Il socio che a seguito di sollecito da parte del Consiglio di Presidenza non versa il rinnovo della quota associativa decade da socio.

L'espulsione viene pronunciata dal Consiglio di Presidenza, quando l'attività o la condotta degli associati sia incompatibile con gli scopi e i principi del presente Statuto o con le norme dell'eventuale Regolamento o per inosservanza dei medesimi o ancora per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione.

L'espulsione è comunicata all'associato mediante lettera raccomandata (o altro mezzo avente data certa), il quale entro quindici giorni può ricorrere per iscritto all'Assemblea, che deve essere convocata entro trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione. La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.

ART. 15

Il patrimonio

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità statutarie, con particolare riferimento a quelle di carattere civico, solidaristico e di utilità sociale.

Durante la sua vita, l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio netto risultante sarà devoluto al circolo M.C.L. di Casalecchio di Reno "G. Lercaro" se iscritto al RUNTS o, in mancanza, ad altro ente iscritto al RUNTS con delibera dell'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di Presidenza, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

Clausole finali

Per quanto non previsto dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'Associazione si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali, al Codice del terzo settore e al Codice Civile.

Resta inteso che: a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del DPR 633 /1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il

termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inoltre inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio di Presidenza è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste da pubbliche autorità o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione dello Statuto da parte degli enti di vigilanza competenti.

Stefano Ben

Gaudino Azzani

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

E allegato dell'atto

Registrato al n. 7195 serie 3

